



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI sui materiali e gli og- getti destinati a entrare in contatto con le der- rate alimentari

(Ordinanza sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21)

del 26 novembre 2025

I. Situazione iniziale

La revisione dell'ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti ha lo scopo di allineare il diritto svizzero in materia di materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari al diritto dell'Unione europea (UE), e ciò al fine di evitare ostacoli tecnici al commercio e ridurre al minimo i rischi per la salute dei consumatori.

Vengono riprese in parte le modifiche al regolamento (UE) n. 10/2011¹ sui materiali e gli oggetti in plastica derivanti dal regolamento (UE) 2023/1442². Il regolamento (UE) n. 10/2011 e in particolare gli elenchi delle sostanze ammesse nei rispettivi allegati devono essere adeguati a cadenza regolare per tenere conto delle conoscenze tecniche e scientifiche, includendo nuove sostanze consentite o adeguando le restrizioni d'uso.

Anche l'allegato 10 («Elenco delle sostanze autorizzate per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito») viene adeguato in base alle più recenti conoscenze tecniche e scientifiche.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 43d

In virtù dell'articolo 41 capoverso 2 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti, l'USAV può emanare disposizioni transitorie.

Visto che le modifiche all'allegato 4 rappresentano una regolamentazione più severa, per i nuovi requisiti di questa revisione si applica un termine transitorio di un anno.

Allegato 2

Numero 1 / Tabella 1: la voce relativa alla sostanza n. 36 «2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane» (bisfenolo A, BPA) è stata adeguata. Le eccezioni e le condizioni di utilizzo precedenti continuano ad applicarsi, ma non vengono più elencate singolarmente. Al loro posto, viene inserito un rimando al diritto dell'UE (regolamento (UE) 2024/3190³). In questo modo, un rimando statico permette di riprendere in futuro anche nuovi utilizzi del BPA inseriti nel regolamento UE.

¹ Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, GU L 12, del 15.1.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1627, GU L 201, dell'11.8.2023, pag. 4.

² Regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione, dell'11 luglio 2023, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto riguarda le modifiche delle autorizzazioni delle sostanze e l'aggiunta di nuove sostanze, versione della GU L 177 del 12.7.2023, pag. 45.

³ Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativo all'utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213, GU L, 2024/3190, 31.12.2024.



La voce relativa alla sostanza n. 5111 «4,4'-Dihydroxydiphenyl sulphone» (bisfenolo S, BPS) è stata reinserita. Si applicano le stesse eccezioni e condizioni di utilizzo dell'UE, consultabili attraverso un rimando al diritto dell'UE (regolamento (UE) 2024/3190⁴) che, tramite un rimando statico, permette di riprendere in futuro anche nuovi utilizzi del BPS inseriti nel regolamento UE. Inoltre, il BPS potrà essere impiegato anche per utilizzo per i quali è stato presentato un corrispondente dossier all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Le voci relative alle sostanze n. 44 «Salicylic acid» e n. 5103 «Wood flour and fibers, untreated» vengono reinserite. Si applicano le stesse condizioni d'uso vigenti nell'UE. Queste sono riportate tramite un rimando al diritto dell'UE (regolamento (UE) 2023/1442⁵). Le due sostanze possono essere utilizzate per applicazioni per le quali è stato presentato un dossier valido all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Allegato 3

Lettera f.: il tenore della disposizione viene adeguato al diritto dell'UE (regolamento (UE) 10/2011⁶). Inoltre, si chiarisce che le indicazioni a livello di fasi intermedie sono necessarie solo per le sostanze che sono soggette a limitazioni e/o specifiche conformemente al numero 2.3.1 e 2.3.2 dell'allegato 2 e non per tutte le sostanze disciplinate nell'allegato 2.

Allegato 4

Numero 2.4.2.1.6: le disposizioni per i materiali e gli oggetti a uso ripetuto vengono adeguate al diritto dell'UE (regolamento (UE) n. 10/2011⁷); in questo modo viene eliminata una divergenza preesistente. Ora le sostanze che non possono essere rilevabili nei materiali e gli oggetti a uso ripetuto devono rispettare questo requisito già nella prima delle tre prove di migrazione.

Allegato 10

Numero 1 / Tabella 1: la voce relativa alla sostanza n. 136 «2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane» (BPA) è stata modificata. Le eccezioni e le condizioni di utilizzo precedenti continuano ad applicarsi, ma non vengono più elencate singolarmente. Al loro posto viene inserito un rimando al diritto dell'UE (regolamento (UE) 2024/3190⁸) che, tramite un rimando statico, permette di riprendere in futuro anche nuovi utilizzi del BPA inseriti nel regolamento UE.

Sono state inoltre aggiunte le voci relative alle sostanze n. 3006 «Pentaerythritol, ethoxylated, esters with acrylic acid» e n. 5356 «Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics».

Allegato 13

Numero 2.1: le disposizioni sul bisfenolo A sono state modificate. Le eccezioni e le condizioni di utilizzo precedenti continuano ad applicarsi, ma non vengono più elencate singolarmente. Al loro posto viene inserito un rimando al diritto dell'UE (regolamento (UE) 2024/3190⁹) che, tramite un rimando statico, permette di riprendere in futuro anche nuovi utilizzi del BPA inseriti nel regolamento UE.

Numero 3.4: le disposizioni sugli altri bisfenoli e derivati di bisfenoli pericolosi vengono modificate. Si applicano le stesse deroghe e condizioni di utilizzo dell'UE, rappresentate mediante un rimando al diritto UE (regolamento (UE) 2024/3190¹⁰). In questo modo, un rimando statico permette di riprendere in futuro anche nuovi utilizzi inseriti nel regolamento UE. Inoltre, queste sostanze possono essere impiegate anche per utilizzi per i quali è stato presentato un corrispondente dossier all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

⁴ V. nota a piè di pagina 3.

⁵ Regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione, dell'11 luglio 2023, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto riguarda le modifiche delle autorizzazioni delle sostanze e l'aggiunta di nuove sostanze, GU L, 177 del 12.7.2023, pag. 45; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/2240, GU L, 2025/2240, 6.11.2025.

⁶ V. nota a piè di pagina 1.

⁷ V. nota a piè di pagina 1.

⁸ V. nota a piè di pagina 3.

⁹ V. nota a piè di pagina 3.

¹⁰ V. nota a piè di pagina 3.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La modifica non ha alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

2. Ripercussioni sull'economia

Eventuali differenze tra la Svizzera e i suoi partner commerciali più importanti, in particolare l'UE, nell'ambito dei materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con le derrate alimentari possono causare ostacoli tecnici al commercio tra la Svizzera. Pertanto, l'adeguamento regolare degli allegati dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti è imprescindibile per ridurre tali ostacoli e i loro effetti sull'economia svizzera. La presente revisione ha lo scopo di garantire un commercio il più possibile senza ostacoli con l'UE.

3. Salute

L'adeguamento degli elenchi delle sostanze ammesse all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per garantire la protezione della salute dei consumatori. È inoltre necessario che questi valori siano costantemente aggiornati per garantire un controllo e un monitoraggio efficaci dei prodotti.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera e non incidono sugli accordi bilaterali in vigore con l'UE. La Svizzera e l'UE hanno concordato un nuovo Protocollo sulla sicurezza alimentare nell'ambito del pacchetto Svizzera-UE. Le modifiche proposte allineano ulteriormente il diritto svizzero a quello dell'UE, evitando differenze normative in relazione al Protocollo sulla sicurezza alimentare.

V. Base legale

L'articolo 41 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti e l'articolo 49 capoversi 3 e 4 ODerr¹¹ costituiscono la base legale delle presenti modifiche.

¹¹ Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, RS 817.02.